

Spett./le

Presidente Inchiesta Pubblica **Ottavia Cardillo**

inchiestadiscaricaporta@gmail.com

OGGETTO: Inchiesta pubblica PAUR ex D.lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis sul Progetto di Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.

PAUR ex D.lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A. – **OSSERVAZIONI ex comma 4 articolo 27-bis D.lgs. 152/2006**

Osservazioni Scarico Percolato in Fognatura Civile

Si fa riferimento alla nota (prot. aziendale n. 71 del 13/04/2021) in atti reg.li n. 195555 del 4.5.21 (allegata alla presente), con cui Programma Ambiente Apuane spa, in qualità di gestore della discarica in oggetto, ha chiesto l'integrazione dell'AIA con le deroghe allo scarico, che risultano già autorizzate con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016 di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, rilasciato sulla base dei seguenti pareri a suo tempo rilasciati dal gestore del SII GAIA spa e da AIT richiamati nel preambolo del decreto medesimo, ma non allegati:

- parere GAIA SPA prot. n. 56171 del 09/12/2015 (in atti reg.li prot. n. 26563 del 9.12.2015);
- parere GAIA SPA prot. 58117 del 21/12/2015 (in atti reg.li prot. 272722 del 21.12.2015);
- parere AIT prot. 26/AIT del 10/12/2015 (in atti reg.li prot. 20964 del 14.12.2015) e successiva integrazione prot. 21715 del 23/12/2015 (in atti reg.li 277226 del 28.12.2015);

RICHIAMATI gli atti vigenti sull'installazione di cui ai provvedimenti dirigenziali: n. 880 del 24/03/2012 della Provincia di Massa, n. 1441 del 26/03/2012 della Provincia di Lucca e successivi aggiornamenti n. 3744 del 29/10/2013 della Provincia di Massa e n. 457 del 20/10/2013 della Provincia di Lucca, e decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016 di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale recante modifiche al piano di monitoraggio e controllo e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica;

con la presente,

ai fini di dare seguito alla richiesta del gestore, procedendo all'aggiornamento del decreto dirigenziale n. 611 del 17/02/2016, tramite allegazione dei succitati pareri in cui si definiscono le modalità e i limiti dello scarico, si chiede alle SSVV in indirizzo di comunicare se nulla osta a tale aggiornamento e se quindi può ritenersi confermato quanto contenuto nei pareri sopra richiamati, a suo tempo rilasciati.

Distinti saluti,|

Il Dirigente responsabile
Ing. Franco Gallori

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20593 - Data adozione: 25/11/2021

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Montignoso (Ms) e Pietrasanta (Lu), loc. Fornace/Porta - Gestore Programma Ambiente Apuane spa. **Integrazione del Decreto Dirigenziale RT n. 611 del 17/02/2016**

Preso atto che:

- PAA aveva richiesto una variante non sostanziale alle autorizzazioni vigenti della discarica , approvate nel decreto 611 ed integrazioni , tali modifiche venivano approvate in deroga (vedi allegato in fondo), hanno valori di soglia ben al di sopra della normativa in vigore e bisogna ricordare che sempre secondo d.lgs. 152/06 la ditta dovrà **adottare tutte le misure necessarie a tutela e conservazione della risorsa idrica** , rispettando le norme vigenti di leggi statali, regionali e comunali, in specifico: i valori erano 1) concentrazioni ioni di idrogeno da 9.5 a 11.5 , 21% oltre la soglia di legge; solidi speciali totali da 200 a 700 , 350% oltre la soglia di legge; richiesta chimica di ossigeno (cod) da 500 a 1000 , aumento del 100 % oltre la soglia di legge; ferro da 4 a 10 aumento del 250% oltre la soglia di legge; manganese da 4 a 10 aumento del 250% oltre la soglia di legge; solfati da 1000 a 10.000 , stiamo parlando di un aumento di 10 volte il valore di legge; cloruri da 1200 a 10000 , stiamo parlando di un aumento di oltre 8 volte il valore di legge; fluoruri 12 a 20 , aumento del 67% oltre la soglia di legge.
- Secondo la giurisprudenza in materia la gestione del percolato quale “scarico” non solo non è corretta, ma realizza una gestione di rifiuti non autorizzata e sanzionabile penalmente, precisando innanzitutto che il percolato è il *“liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”*. Infatti, nell’ambito del CER (All. D del D.L. vo 152/06) il percolato di discariche viene classificato o con il codice 19.07.02* – percolato di discarica, contenente sostanze pericolose o con il codice 19.07.03 – percolato di discarica, diverso da quello di alla voce 19.07.02, sicché siamo di fronte, “a monte”, ad un vero e proprio rifiuto liquido (che scaturisce, a sua volta, da un rifiuto) e non ad uno scarico di acque reflue, così un rifiuto liquido che viene convogliato direttamente verso un corpo recettore mantiene tutte le caratteristiche di rifiuto liquido e non si “declassa” mai a scarico.
- la richiesta di scarico in rete fognaria, deve passare non solo da autorizzazioni **amministrative e/o giuridiche** ma, in questo caso specifico GAIA e l’Autorità Idrica Toscana devono, a nostro avviso dimostrare che **il percorso del percolato dalla discarica verso l’impianto di smaltimento/depurazione** , che dovrebbe essere quello in zona Lavello (già stato sotto sequestro e in attesa di **aggiornamenti impiantistici** tali da renderlo sicuro) sia **sicuro al 100%** e con la **certificazione** che non ci sia alcun **pericolo di perdite** lungo tutto il

percorso che ricordiamo passa attraverso una rete fognaria di circa 12 KM , attraversando 2 comuni , dato che anche una piccola perdita **potrebbe inquinare falde acquifere, pozzi civili e agricoli e corsi d'acqua.**

- Il sistema più sicuro ad oggi per lo smaltimento del percolato rimane il ricorso agli impianti specifici di trattamento, con trasporto in autobotti ermetiche. Immettere nella rete fognaria circa 6-7 milioni di litri di percolato annuali, su un calcolo stimato sul percolato si può prevedere **una media anche di 19.000 litri al giorno**, e se i parametri non fossero consoni con la tabella approvata, sarebbe impossibile recuperare tali liquami che potrebbero arrecare danni ambientali se trattati non correttamente.
- Lo scarico in fognatura è **stato concesso relativamente all'autorizzazioni provinciali** e integrate nel provvedimento 611, solo e soltanto relative all'AIA e VIA ormai scadute, come riportato anche dal documento emesso dalla regione toscana.
- Le autorizzazioni prorogate a 10 anni risultano scadute, tale conferma arriva anche dalla **recente sentenza del Tar** che boccia in via definitiva il rinnovo delle stesse richiesto dal Programma Ambiente Apuane (PAA). Citiamo "Osserva il Collegio che N. 00709/2021 REG.RIC. correttamente parte ricorrente evidenzia che si debba guardare a quanto disposto dai titoli assentiti, le cui previsioni fanno stato non essendo state impugnate in sede giurisdizionale o riviste in autotutela. Il titolo rilasciato dalla Provincia di Lucca (determinazione n. 1441 del 26 marzo 2012) stabilisce che "il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di notifica" e la Provincia di Lucca (con nota del 22 settembre 2015) ha precisato che la notifica alla società è avvenuta il 2 luglio 2012, così che la scadenza dell'AIA cadrà il 2 luglio 2022. Il titolo rilasciato dalla Provincia di Massa Carrara (determinazione n 880 del 14 marzo 2012) stabilisce che "il presente provvedimento, con validità di 5 anni, è efficace a decorrere dalla data di accettazione della polizza fideiussoria e da essa decorrono i termini per le prescrizioni riportate nell'AIA stessa"; l'accettazione della garanzia è avvenuta il 18 settembre 2012 (come risulta dall'allegato 38 del deposito di parte ricorrente), così che l'AIA va a scadere il 18 settembre 2022.
- Si ricorda per capire la pericolosità di uno scarico diretto in fognatura che le analisi indicate da PAA per avviare il definitivo scarico in fognatura, furono effettuate a luglio 2021 , mentre lo scarico in fognatura è stato avviato solo il 22 dicembre 21, per la natura stessa del percolato la cui composizione chimica varia anche giornalmente, dovevano non solo essere effettuate prima dello scarico delle **contro analisi** da parte di Arpat che **certificassero la idoneità dell'immissione**, ma doveva essere integrato un controllo quantomeno **settimanale per certificare periodicamente il percolato mantenesse la sua idoneità** , e da quello che ci risulta non è stato così, e non lo è ancora nelle nuove autorizzazioni richieste.
- Il TAR Toscana con sentenza n° 702 pubblicata il 20 maggio 2022 ha avuto modo di affermare: *"il ritardo con il quale la Regione Toscana ha evidenziato l'avvenuta scadenza della VIA del 2011 non si traduca nella illegittimità dell'atto con il quale la Regione in sede di rinnovo delle AIA, facendo corretta applicazione di legge, ha evidenziato che le AIA non possono essere rinnovate in assenza di una valida VIA, che ne costituisce un presupposto di legittimità. D'altra parte gli atti regionali citati dalla ricorrente non appaiono ex se idonei a fondare la contraddittorietà evocata, non avendosi in esse pronunce formali circa la non necessità di una rinnovata VIA per poter assentire le autorizzazioni ambientali correlate alle fasi 2 e 3 del progetto"*.

- Da questo passaggio si deduce che occorra avviare una nuova VIA per cui proprio per questa ragione non risulta possibile il protrarsi della deroga in questione già autorizzata con un AIA scaduta e senza una nuova valutazione degli impatti potenziali e reali, diretti e indiretti che detti scarichi in fognatura potrebbero produrre, il tutto anche alla luce del fatto che questa discarica non ha mai avuto una VIA completa che valutasse la compatibilità complessiva dell'impianto con il sito a prescindere dalle tipologie di rifiuti e relativi codici succedutesi nel tempo con le varie autorizzazioni passate.
- **INAIL DIPIA** *"Inoltre si evidenzia ulteriormente che gran parte degli impianti chiusi, sospesi ed in esercizio non dispongono, perché non previsto dalla norma di settore (**carente**), di specifici sistemi per l'abbattimento delle fibre di amianto dai percolati di discarica, prima della loro re-immissione nelle acque superficiali o profonde. Si ricorda che le fibre di amianto essendo di dimensioni micrometriche (fibre standard lunghezza > di 5mm, diametro < a 3 mm, rapporto di allungamento (lunghezza/diametro) > di 3), possono attraversare i normali sistemi di trattamento dei percolati. Pertanto si ritiene di prioritario interesse, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, un monitoraggio **delle matrici aria, acqua e suolo ed in particolare dei relativi percolati**, con particolare attenzione alle discariche Ex 2°A"*
- Nella legge regione Toscana 55/1997 si conferma la pericolosità dell'Amianto anche in relazione ai siti di stoccaggio (**DGR 378/2018: linee guida sull'amianto punto 2.4**). Ai sensi del regolamento **UE n°1357 del 2014** l'amianto rientra tra le sostanze cancerogene (vedi codici HP5 **"Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"** e codice HP7 **"Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza"**
- Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 228 del 14/09/2020): **"percolato"**: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa
- «Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). —1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa), nonché il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.
- Basandoci anche sulle precisazioni di cui alla Circolare Ministeriale n° 14963 del 30/06/2009 come integrate dalla nota ISPRA 30237 del 16 settembre 2010 nonché dall'importante nota ISPRA n°35356 del 31 ottobre 2011, ci pare evidente che **ARAPT , ASL e gli enti competenti** dovrebbero poter fornire non solo le analisi di rischio, ma chiarire come mai nella "determinazione analitica" del **rifiuto pericoloso in deroga**, non si è tenuto conto dei parametri connessi al rifiuto, ai fini della caratterizzazione del percolato.
- Il **"calcolo di rischio"** deve avere una valutazione dei possibili impatti ambientali (acque superficiali e sotterranee, qualità dell'aria) in termini delle contaminazioni delle stesse, ossia di stima indiretta dell'esposizione dell'uomo alla contaminazione proveniente dal percolato e/o biogas mediante la valutazione dei recettori ambientali direttamente interessati dalle

emissioni della discarica. E nella concessione delle deroghe in fase autorizzativa (riclassificazione 2007, riesame AIA con modifica del 2012/2013, scarico in fognatura, deroga in scarico in fognatura 2016) queste indagini dovevano essere **svolte ponendosi come obiettivo quello di prevenire la contaminazione delle matrici ambientali**, di tutte le matrici e non solo quella della dispersione aerea delle fibre di amianto.

- Se andiamo a verificare discariche simili per tipologia con celle dedicate all'amianto, nella procedura AIA in maniera chiara vengono integrati controlli aggiuntivi sull'amianto e le fibre di amianto, con applicazione di appositi filtri e il percolato viene trattato attraverso **un filtraggio assoluto** prima di essere immesso nello scarico: Scarichi idrici Il completamento della fase di allestimento per la discarica di rifiuti non pericolosi contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide prevede la posa in opera dello strato drenante e delle tubazioni per la captazione del percolato – acqua di origine meteorica con materiale **fine ed eventuali fibre di amianto all'interno del bacino della discarica**. Gli unici inquinanti che si attendono dal recupero del percolato sono costituiti dai residui della lisciviazione del materiale posto a discarica, in minima quantità in quanto il materiale sarà collocato a deposito confezionato in cellofan o big-bag di contenimento, e del materiale utilizzato per la copertura giornaliera costituito da materiale inerte ghiaioso sabbioso cui si aggiungerà una componente limosa-argillosa per conferirgli consistenza plastica. Sostanzialmente si tratterà quindi di particelle del materiale inerte più fino, limoso, cui **saltuariamente si potrebbero aggiungere delle fibre di amianto**, in quantità molto limitata. Entrambe saranno trattenute nel passaggio nei **filtri assoluti**, prima che le acque provenienti dell'impianto di trattamento vengano immesse allo scarico.

Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" all'Allegato 1, punto 2.3 rubricato: "Controllo delle acque e gestione del percolato" stabilisce che il percolato ed eventuali acque di ruscellamento dirette sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post gestione), secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Al punto 2.3 del medesimo allegato viene inoltre precisato che "Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore".

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

In ordine al quesito in argomento, nel premettere che la Direzione ha acquisito i pareri dell'ISPRA e della Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SUA), dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

La soluzione tecnica preferenziale individuata dalla norma per la gestione del percolato di discarica, è il trattamento in loco presso un impianto autorizzato alla gestione dello specifico tipo di rifiuto. Le ulteriori possibilità previste dalla norma, quando particolari condizioni tecniche impediscono o comunque non rendono ottimale il trattamento in loco, possono essere, alternativamente:

- il conferimento ai fini del trattamento del percolato presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- il recapito del percolato, previo idoneo trattamento in impianto, nella rete fognaria. Appare evidente che l'ultima opzione prevista dalla norma per la gestione del percolato debba prevedere il trattamento del rifiuto liquido finalizzato ad ottenere un rifiuto recapitabile, nel rispetto delle norme relative allo scarico, in fognatura.

In ogni caso, il percolato di discarica è identificato nell'elenco europeo dei rifiuti nel subcapitolo 19 07 con una voce specchio e, pertanto, l'idoneità all'eventuale trattamento deve essere subordinata, comunque, alla caratterizzazione necessaria a verificare la sussistenza o meno delle caratteristiche di pericolo.

Inoltre per rilasciare il PAUR positivo gli enti devono garantire **il controllo sia della efficienza sia della integrità dei presidi ambientali** in tutte le fasi della vita della discarica. Quindi **non si può affermare che il controllo sul percolato sia efficiente** se non sono mai stati fatti controlli periodici **ordinari e straordinari** per verificare se dentro la sua composizione ci sia l'**amianto** o altri componenti come: Pesticidi Fosfati, Pesticidi totali, Aldrin e Dieldrin, Endrin e Isodrin, Escheriacoli (questi parametri devono essere assolutamente **non presenti**, sono sostanze pericolose di cui è vietato lo scarico in suolo/sottosuolo).

Tenuto presente quanto sopra esposto e osservato, **riteniamo necessario il diniego con parere negativo dello scarico diretto del percolato in fognatura civile**, nel contesto comunque del procedimento autorizzatorio in corso, la regione Toscana e gli uffici ed enti di devono richiedere integrazione di quanto segue

- L'integrazione delle **"analisi di rischio"** aggiornate, nel procedimento in corso, con verifica della eventuale presenza di Pesticidi Fosfati, Pesticidi totali, Aldrin e Dieldrin, Endrin e Isodrin, Escheriacoli (questi parametri devono essere assolutamente **non presenti**, sono sostanze pericolose di cui è vietato lo scarico in suolo/sottosuolo) nel percolato della discarica.
- Di avviare una verifica per la possibile presenza di fibre di amianto nelle **matrici** acquifere sotterranee e superficiali e nel lisciviato, ma soprattutto nel **percolato** visto quanto già confermato che nella **"determinazione analitica"**, il parametro **non è mai stato controllato**, e la sua sola presenza sarebbe sufficiente a cambiare sostanzialmente il codice del percolato da "non pericoloso a **pericoloso**"
- Che venga imposto un nuovo iter autorizzativo per lo scarico in fognatura in sede di PAUR, e quindi di acquisire tutti i pareri necessari dagli enti e comuni interessati per la fase 2 e 3 e post vita della discarica.
- Che i parametri di riferimento comunque siano quelli della tabella nazionale, senza nessuna deroga ad essi.
- Di richiedere agli enti di pertinenza **la certificazione** che la fognatura civile nel suo percorso all'impianto di trattamento "circa 12 Km" sia esente da perdite, dato che se il percolato si disperdesse direttamente nel sottosuolo e nelle vicinanze di abitazioni civili, si causerebbe un grave danno ambientale e alla salute pubblica.

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Massa-Montignoso
giampaolibruno@gmail.com

30/11/23

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Versilia
claudiograndiettore@gmail.com

Il Delegato per Montignoso
Claudio Cresti

Italia Nostra
ONLUS
ASS. NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E NATURALE DELLA NAZIONE
Sez. Massa Montignoso
Via G. Pascoli, 44-54100 Massa MS Tel. 335 7092364



Il Presidente
Bruno Giampaoli

N° parametro	Parametri		LIMITI (tab3, All.5, parte III, Dgs152/2006)	VALORI IN DEROGA
1	Concentrazione ioni idrogeno	pH	5.5-9.5	5.5-11.5
2	Temperatura	°C		
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:20	
4	Odore		non deve essere causa di molestie	
5	Materiali grossolani		assenti	
6	Solidi speciali totali	mg/l	≤ 200	≤700
7	Richiesta biologica di ossigeno (BOD ₅) (come O ₂)	mg/l	≤ 250	
8	Richiesta chimica di ossigeno (COD) (come O ₂)	mg/l	≤ 500	≤1000
9	Alluminio (Al)	mg/l	≤ 2.0	
10	Arsenico (As)	mg/l	≤ 0.5	
11	Bario (Ba)	mg/l	-----	
12	Boro (Bo)	mg/l	≤ 4	
13	Cadmio (Cd)	mg/l	≤ 0.02	
14	Cromo totale (Cr)	mg/l	≤4	
15	Cromo (Cr (VI))	mg/l	≤ 0.02	
16	Ferro (Fe)	mg/l	≤4	≤10
17	Manganese (Mn)	mg/l	≤4	≤10
18	Mercurio (Hg)	mg/l	≤ 0.005	
19	Nichel (Ni)	mg/l	≤4	
20	Piombo (Pb)	mg/l	≤ 0.3	
21	Rame (Cu)	mg/l	≤ 0.4	
22	Selenio (Se)	mg/l	≤ 0.03	
23	Stagno (Sn)	mg/l		
24	Zinco (Zn)	mg/l	≤1	
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1	
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤ 0.3	
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤ 2	
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤ 2	
29	Solfati (come SO ₄)	mg/l	≤1000	<10000
30	Cloruri(Cl)	mg/l	≤ 1200	<10000
31	Fluoruri (F)	mg/l	≤ 12	≤20
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 10	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤ 30	